

Ai gentili clienti
Loro sedi

Decreto flussi: i chiarimenti dell'INPS per la programmazione 2013

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero dell'Interno, ha pubblicato la **circolare n. 1815 del 19 marzo 2013** con le indicazioni operative circa la **programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2013**. A partire **dalle ore 8 del giorno 26.03.2013 e fino al prossimo 31.12.2013** (ore 24) sarà possibile inoltrare le domande con le **modalità telematiche già in uso**. Gli interessati, in particolare, dovranno **utilizzare il sito del Ministero dell'Interno per accedere all'applicativo** per la **compilazione delle domande relative al decreto per la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013**. Secondo quanto previsto dal decreto 15.02.2013 **la procedura prevede una quota massima di ingressi per 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero. Il provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 30.000 unità, ne riserva 5.000 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale**. Bisogna altresì specificare che **in merito al nulla osta al lavoro la sottoscrizione del contratto di soggiorno sarà valevole ai fini della comunicazione obbligatoria**. Con il **messaggio n. 5603 del 04.04.2013** l'INPS ha fornito chiarimenti riguardo alla procedura da seguire, le modalità di presentazione dell'istanza e agli adempimenti successivi.

Premessa

Con il **DPCM 15.02.2013** viene fissata la **programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013**. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno, al fine di fornire chiarimenti sulla procedura da seguire per il 2013, hanno pubblicato la **circolare n. 1815 del 19.03.2013**, con cui **vengono forniti chiarimenti circa la procedura che verrà avviata dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto 15.02.2013 in G.U.**

Dalle ore 8 del 20 marzo 2013 è stato reso disponibile l'applicativo all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp> per compilare le domande da trasmettere entro il termine indicato dalla pubblicazione del DPCM e fino al prossimo 31.12.2013.

Successivamente, l'INPS, con il **messaggio n. 5603 del 04.04.2013** ha fornito **ulteriori chiarimenti in riferimento alle seguenti tematiche:**

- **sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria;**
- **istruttoria domande;**
- **modalità di presentazione delle istanze e modulistica.**

Il decreto flussi per il 2013

Secondo quanto stabilito dal DPCM 15.02.2013, a titolo di **anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia**, in via di programmazione transitoria **per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La quota si suddivide come segue:**

SUDDIVISIONE DELLA QUOTA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI	
Quota generale di 30.000	La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nell'ambito della quota di 30.000 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati sopra, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla

I chiarimenti ministeriali

Secondo quanto chiarito dalla citata **circolare n. 1815 del 19.03.2013** le **domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C - stag.)** possono essere **presentate**, come già avvenuto negli anni precedenti, **esclusivamente con modalità telematiche**. Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, **l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno** (www.interno.gov.it).

Al riguardo i **Ministeri precisano che**, nell'ambito delle medesime quote, è **consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1 comma 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente**. Tali cittadini, infatti, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24 del T.U. Immigrazione e dall'art. 38, comma 2, del Regolamento di attuazione - un **diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale**.

L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013. A partire dalle ore 8.00 del 20 marzo 2013 è **disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati**.

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, **il Ministero ribadisce le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011 e nr. 1960 del 20 marzo 2012**.

OSSERVA

Viene richiamata, in particolare, la **procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l'automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art. 24 comma 2 bis DLgs. 289/98), decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro**.

Allo scopo di **snellire le procedure e i tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di**

lavoratori stagionali già precedentemente assunti, è stata introdotta la previsione di una **riserva di quote per i nulla osta pluriennali, gestita con una graduatoria dedicata.**

Al fine di **semplificare le procedure relative all'assunzione del lavoratore straniero**, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria **direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell'ingresso regolare**, a cui però non segue l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, **il Ministero con la circolare in commento dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria**, di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608.

OSSERVA

La correlata comunicazione obbligatoria è **trasmessa automaticamente in modalità informatica ai servizi competenti secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007.**

I chiarimenti dell'INPS

Come abbiamo anticipato in premessa, **l'INPS si è recentemente espresso** (con il messaggio n. 5603 del 04.04.2013) **sulla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello stato per l'anno 2013.**

Al riguardo, l'INPS ha specificato che le domande di nulla osta stagionale devono essere presentate con il modello **"mod. C – stag"**, per via telematica tramite il sito internet www.interno.it entro, come detto, le h. 24.00 del 31 dicembre 2013. **Il sistema di gestione dei procedimenti**, - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - **consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.**

OSSERVA

Al riguardo viene precisato che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la **presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini**, infatti, **maturano** (art. 24 del T.U. Immigrazione e art. 38, comma 2, Regolamento di attuazione) un **diritto di precedenza per il**

rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

In riferimento **all'istruttoria delle domande viene specificato che si applicano**, anche per l'anno in corso, **le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** prot. n. 1602 del 25 febbraio 2011 e n. 1960 del 20 marzo 2012- **concernenti i seguenti adempimenti:**

- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, dovranno **valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro**, dopo aver ottenuto il **rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali**, non abbiano **proceduto all'assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;**
- il datore di lavoro dovrà **accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro;**
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, **qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale**, purché con motivate giustificazioni, **potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;**
- la richiesta di **revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.**

Per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale, si richiama, in particolare, la **procedura del silenzio assenso, in base alla quale qualora lo Sportello Unico per l'immigrazione (SUI), trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta alle seguenti condizioni:**

- nel caso in cui la richiesta riguardi uno **straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;**
- il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato **regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.**

Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, **decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del lavoro.**

OSSERVA

In questa fattispecie **non è prevista l'emissione del nulla osta.**

Si evidenzia che l'agenzia delle Entrate ha comunicato la **possibilità per gli imprenditori agricoli** - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall'art. 1-ter della legge 102/2009 (non inferiore a 20.000 euro annui) - di **poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario** (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), **ma anche ad altri indici di ricchezza.**

Suddivisione territoriale delle quote

Il Ministero del Lavoro con la nota **circolare n. 35/0001998/MA001.A005 del 26 marzo 2013** (che rendiamo disponibile in [allegato](#) per la consultazione) ha attribuito le **quote territoriali dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO